ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-285 del 22/01/2021
Oggetto	DPR 59 2013 - SOCIETA' AGRICOLA RIZZATI E GALAZZI SS CON ATTIVITA' NEL COMUNE DI FERRARA, VIA POMPOSA - NUOVA AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-283 del 22/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventidue GENNAIO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 24673/2020/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Società Agricola Rizzati e Galazzi S.S. con sede legale nel Comune di Ferrara, località Francolino, via dei Calzolai n. 243 ed attività nel Comune di Ferrara, via Pomposa n. 253 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di deposito attrezzi agricoli utilizzati per la coltivazione del fondo

L A R E S P O N S A B I L E

- Vista la domanda in data 15.09.2020, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara ed assunta al P.G. di ARPAE il 18.09.202 con il n. 133811, presentata al S.U.A.P. di Ferrara (registrata al P.G. del Comune n. 96440 del 15.09.2020 pratica n. 1717/2020) dalla Società Agricola Rizzati e Galazzi S.S., nella persona di Paolo Rizzatiin qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara, località Francolino, via dei Calzolai n. 243 ed attività nel Comune di Ferrara, via Pomposa n. 253, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Preso atto che la suddetta istanza è compresa all'interno del Procedimento unico, che comprende anche il permesso a costruire;
- Considerato che il magazzino agricolo in via Pomposa civico 253 è adibito a deposito di attrezzi agricoli utilizzati per la coltivazione del fondo;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali nel canale consorziale denominato "scolo Scorsuro". Inoltre all'istanza la società allega la comunicazione relativa all'impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti

 il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

 la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

 la L.R. n. 5/06;

 la L.R. 21/2012;

 la L. 447/95

 la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

 la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

 la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

 la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- Preso atto dalla relazione tecnica allegata alla suddetta istanza che la potenzialità dello scarico è < 5 A.E.;
- Vista la comunicazione di rispetto dei valori di emissione ed immissione di rumore, allegata alla suddetta istanza;
- Vista la documentazione integrativa volontaria della Società Agricola Rizzati e Galazzi S.S. trasmessa al S.U.A.P. di Ferrara in data 07.10.2020 ed inoltrata dal S.U.A.P. ad ArpaE con nota datata 07.10.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 144274 del 07.10.2020), contenente la relazione descrittiva relativa all'impatto acustico e la visura della Camera di Commercio di Ferrara;
- Visto il Parere del Servizio Ambiente del Comune relativo allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali ed all'impatto acustico, espresso con nota datata 14.10.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 6159 del 15.01.2021);
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'Incarico di Funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali",

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello S.U.A.P. del Comune di Ferrara alla Società Agricola Rizzati e Galazzi S.S., nella persona del titolare/legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, località Francolino, via dei Calzolai n. 243 ed attività nel Comune di Ferrara, via Pomposa n. 253, codice fiscale e P.IVA 01895620381 per l'esercizio dell'attività di deposito attrezzi agricoli utilizzati per la coltivazione del fondo.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	**Titolo Ambientale**	**Ente Competente**
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	**Comune**
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	**Comune**

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nel canale consorziale denominato "Scolo Scorsuro" è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A – RF.

2. La vasca Imhoff ed il filtro batterico devono essere manutentati e svuotati tramite ditte specializzate.

3. La società deve risultare in possesso del nulla osta idraulico rilasciato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti dei rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.

- Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, tale Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite S.U.A.P. del Comune di Ferrara, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello S.U.A.P. del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo S.U.A.P. del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara ed al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa. Marina Mengoli

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.